GARZIA GASPERI & PARTNERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO | MILANO

I DISTACCHI DI PERSONALE

Focus n. 1bis/2020

AGENDA

- 1. <u>Introduzione</u>
- 2. <u>Sentenza Corte di Giustizia europea</u>
- 3. Efficacia temporale della sentenza
- 4. Conclusioni

INTRODUZIONE

In tema di trattamento IVA sui distacchi del personale, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, si è espressa <u>Assonime</u> con la <u>Circolare n. 8/2020</u>.

In primo luogo, la circolare in oggetto chiarisce che il corretto trattamento delle operazioni di distacco del personale ha dato luogo, nel corso del tempo, a notevoli incertezze applicative:



INTRODUZIONE

Per dirimere ogni dubbio il Legislatore nazionale interviene con <u>l'art. 8, comma 35, L. 67/1988</u>, con cui stabilisce che:

"non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".

La chiara formulazione della disciplina sui distacchi ai fini IVA non ha impedito il <u>protrarsi di contrasti interpretativi</u> in seno alla giurisprudenza di legittimità, terminati a seguito del pronunciamento della **Cassazione a Sezioni Unite** che ha escluso la rilevanza ai fini dell'applicazione del tributo del distacco nelle sole fattispecie contrattuali in cui la <u>prestazione economica corrisponda esattamente alla retribuzione e agli oneri previdenziali</u> del personale prestato.

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA


La Corte di Cassazione, a seguito di un contenzioso in cui la controllante esercitava l'obbligo di rivalsa a fronte di personale proprio che distaccava alla Società controllata (che a sua volta poneva in essere il diritto alla detrazione), dubitando della norma nazionale con il diritto comunitario, ha adito i giudici comunitari con Ordinanza di rimessione n. 2385 del 19 gennaio 2019.

I giudici, per la prima volta, hanno espresso il proprio parere generando diversi dubbi.

Nella Sentenza i giudici Comunitari hanno affermato il principio secondo cui, in accordo con la XVI Direttiva IVA n. 388 del 17 maggio 1977 (artt. 2 e 6), le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate "a titolo oneroso", configurando operazioni imponibili, ogni volta in cui nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario si ravvisi un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo ricevuto.

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Assonime rileva che la sentenza della Corte di giustizia solleva più di qualche perplessità:



SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La Corte fa riferimento ad un criterio oggettivo che <u>prescinde dagli interessi che le parti hanno</u> <u>inteso soddisfare</u>.

La richiesta della parte, che presta il personale, di <u>rimanere indenne dei costi</u> che continua a sostenere per il personale distaccato a beneficio della controparte, <u>non è una vera e propria remunerazione del servizio</u> valutato dalle parti come tale. Ciò perché gli interessi perseguiti attraverso il prestito di personale sono altri:



Scopi organizzativi



Trasferimento di knowhow



Trasferimento della forza lavoro

EFFICACIA TEMPORALE DELLA SENTENZA

Elemento di particolare interesse riguarda il problema della:

La <u>regola generale</u> prevede che le sentenze della Corte di Giustizia in materia tributaria abbiano <u>efficacia "ex</u> <u>tunc"</u> definendo la portata delle norme comunitarie come avrebbero dovuto essere applicate "ab origine".

retroattività degli effetti





Tuttavia, la retroattività degli effetti delle pronunce dei giudici comunitari, riguarda fattispecie in cui tale efficacia retroattiva consente di rimuovere un ingiusto aggravio a danno dei soggetti interessati (elemento non riscontrabile nel caso di specie).

EFFICACIA TEMPORALE DELLA SENTENZA

La stessa Corte di Giustizia europea ha, in alcuni casi, espressamente escluso l'applicazione retroattiva delle proprie decisioni per garantire il <u>principio della certezza del diritto</u>.

Il principio del legittimo affidamento ha trovato accoglimento con la Legge 27 luglio 2000, n.212, contenente disposizioni in materia di Statuto del contribuente. L'art.10 di tale Legge prevede che il contribuente non sia sanzionabile "qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa" (comma 2).

CONCLUSIONI

Si è dell'avviso che il legislatore nazionale dovrebbe operare una riformulazione della norma di cui all'art. 8, comma 35, Legge 67/1988, così che la stessa sia allineata ai criteri interpretativi forniti dalla Corte di Giustizia. Infatti solo con la modifica della norma la sentenza verrebbe a produrre pieni effetti nell'ordinamento interno.



In tal modo le operazioni effettuate prima della modifica normativa, sarebbero considerate legittime secondo l'attuale formulazione dell'art. 8, comma 35 (non applicazione dell'IVA)

CONCLUSIONI

Come evidenziato nel <u>Focus n. 1/2020</u> e ribadito nella Circolare Assonime n. 8/2020, si ritiene opportuno che l'Amministrazione finanziaria facesse conoscere il proprio orientamento vista l'indubbia delicatezza del tema.

Tale soluzione consentirebbe ai contribuenti di adeguare i propri comportamenti in merito alle modalità di utilizzo del personale.



Rinnoviamo l'invito espresso nel focus n. 1/2020 sull'importanza di una mappatura aggiornata dei distacchi in corso.

Qualora lo riteniate opportuno, è possibile proporre **Istanza di Interpello** così da vincolare l'Amministrazione finanziaria sul singolo caso.

• Dipartimento Legale •

Via L. A. Melegari 1, 20122 Milano, Italia

Tel. +39 02 8413 1386 • Fax +39 02 8413 1382

• Dipartimento Fiscale •

Via Luigi Majno 5, 20122 Milano, Italia

Tel +39 02 3657 6041 • Fax +39 02 3657 7226

milano@eptalex.com • www.eptalex.com

EP7ALEX

GARZIA GASPERI & PARTNERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO | MILANO